

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE/INTERCOMUNALE PER IL RISCHIO VALANGHE

Il presente documento costituisce un aggiornamento delle Linee Guida per la Pianificazione comunale ed intercomunale di emergenza di cui alla D.G.R. n. 521 del 23/07/2018, relativamente alle procedure per il rischio valanghe.

È onere dei comuni interessati da tale rischio, provvedere all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazioni alle indicazioni regionali.

RISCHIO VALANGHE

La valanga è un fenomeno che si verifica quando una massa di neve o ghiaccio si mette improvvisamente in moto su un pendio, precipitando verso valle a causa della rottura della condizione di equilibrio presente del manto nevoso.

I fattori che favoriscono il distacco di valanghe sono essenzialmente: la pendenza del versante, la quantità e qualità del manto nevoso, le sollecitazioni esterne e il sovraccarico, le condizioni meteo.

A livello regionale, la Legge n. 47/1992 “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da Valanga” disciplina le attività di prevenzione di tale rischio, prevedendo la realizzazione di una Carta di localizzazione dei pericoli da valanga (CLPV, approvata con D.G.R. 559 del 16/09/2021, recante “*L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe.*”), l'individuazione delle aree a maggior rischio e l'istituzione del Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA).

Le Regioni italiane sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe:

- ✓ *livello 1*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale risulta essere assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti (*Sardegna, Sicilia e Puglia*);

- ✓ *livello 2*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale, pur se significativa, riveste carattere prevalentemente locale, interessando un numero contenuto di ambiti territoriali. In essi, potranno verificarsi situazioni di criticità per valanga anche rilevanti e complesse, ma limitate a specifici contesti geografici (*Liguria, Emilia Romagna, Marche e Lazio ed in misura più contenuta Toscana, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria*);
- ✓ *livello 3*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del territorio. Si potranno, pertanto, verificare situazioni significative e generalizzate di criticità per valanga sia relative al territorio aperto sia riferite ad ambiti antropizzati quali centri abitati, infrastrutture o comprensori sciistici (*Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Abruzzo e le province autonome di Trento e Bolzano*).

(fonte: DPC, AINEVA – 2010 – “*Proposte di indirizzi metodologici per la gestione delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in campo valanghivo*”).

Il rischio valanghe per la Regione Abruzzo, rientrando nel livello 3, rappresenta uno dei rischi di maggior rilievo, pur interessando non tutta la regione bensì il 6% circa dei comuni (dato determinato sulla base del numero dei comuni in cui si sono verificate storicamente degli eventi valanghivi).

La classificazione delle valanghe avviene attraverso cinque differenti criteri:

- ✓ tipo di distacco, da singolo punto o da un'area estesa;
- ✓ posizione della linea di distacco, strati superficiali o profondi;
- ✓ umidità della neve, asciutta o bagnata;
- ✓ morfologia del terreno, incanalata o di versante;
- ✓ tipo di movimento, radente o polverosa;
- ✓ Causa di innesco, spontanea o provocata.

SISTEMA DI ALLERTAMENTO

In ambito nazionale e regionale, il Servizio METEOMONT dell'Arma dei Carabinieri, emette quotidianamente un **Bollettino di criticità valanghe** pubblicato on line su sito <https://meteomont.carabinieri.it/home> o sul sito <http://allarmeteo.regione.abruzzo.it/>.

Sulla base di valutazioni effettuate con riferimento al grado di pericolo determinato dai Bollettini di previsione valanghe, il Centro Funzionale determina i livelli di criticità relativi al pericolo di valanghe.

Il bollettino individua cinque gradi di pericolo che fanno riferimento alla scala europea che si riporta di seguito:

- ✓ 1 debole;
- ✓ 2 moderato;
- ✓ 3 marcato;
- ✓ 4 forte;
- ✓ 5 molto forte.

La progressione di tale scala però non è lineare; infatti il grado 3, pur trovandosi al centro della scala, non rappresenta un pericolo medio, ma una situazione già critica.

Sulla base di quanto stabilito all'interno del Sistema di Allertamento regionale, è possibile parlare di:

Il Centro Funzionale d'Abruzzo emette un **Bollettino di criticità valanghe** per il rischio valanghe.

I livelli di allerta riportati all'interno del Bollettino regionale per ciascuna zona di allerta sono:


- ✓ NESSUNA ALLERTA (VERDE): assenza di criticità significative prevedibili
- ✓ ALLERTA GIALLA: livello di criticità ordinaria
- ✓ ALLERTA ARANCIONE: livello di criticità moderata
- ✓ ALLERTA ROSSA: livello di criticità elevata

In particolare, sulla base dei gradi pericolo, si ritiene che:

- ✓ Pericolo Debole (1): NESSUNA ALLERTA (VERDE- assenza di criticità significative prevedibili)
- ✓ Pericolo Moderato (2): ALLERTA GIALLA (livello di criticità ordinaria)
- ✓ Pericolo Marcato (3): ALLERTA ARANCIONE (livello di criticità moderata)
- ✓ Pericolo forte o molto forte: ALLERTA ROSSA (livello di criticità elevata)

Diramato il livello di allerta da parte della Regione, il Comune decide di attivarsi in una fase, secondo lo schema di seguito riportato.

Si sottolinea che il Comune può scegliere di attivarsi in una fase pari o superiore a quella regionale, a seconda delle criticità eventualmente presenti sul proprio territorio.



Al fine di garantire un'adeguata gestione dell'emergenza, è necessario che il comune attui delle azioni minime al fine di garantire:

- la funzionalità del sistema di allertamento locale: è necessario garantire la tempestiva ricezione e presa visione da parte della popolazione delle allerte eventualmente diramate;
- supporto tecnico alle decisioni: si ricorda la possibilità di richiedere il supporto di una Commissione tecnica per le Valanghe;
- il coordinamento operativo delle attività di protezione civile, utilizzando anche la struttura del COC;
- la funzionalità delle telecomunicazioni;

- la gestione della viabilità in emergenza;
- l'attivazione delle squadre per il presidio del territorio;
- le misure di salvaguardia della popolazione: l'informazione, il sistema di allarme, il censimento della popolazione, l'individuazione preventiva e la verifica della funzionalità delle aree di emergenza, la delimitazione dell'area rossa in caso di evento;
- il soccorso;
- il ripristino dei servizi essenziali;
- il censimento del danno.

SCENARI DI EVENTO

Gli scenari di evento sono riferiti al *Bollettino di criticità valanghe* e messo a livello regionale, che riporta le previsioni di rischio valanghivo per le aree antropizzate.

All'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale, è necessario individuare le aree che potrebbero essere interessate da fenomeni valanghivi, sulla base dei piani e/o delle arte già redatte anche a scale regionale oppure di specifici studi (cfr. quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019 – Allegato 2 par. 1.1 “*L'inquadramento territoriale*”). Inoltre, per tali aree è necessario indicare una stima delle persone coinvolte, indicando eventualmente anche la presenza di persone fragili.

La tabella seguente sintetizza i vari scenari di evento per ciascuna allerta:

| TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITA' VALANGHE | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Allerta</i> | <i>Criticità</i> | <i>Scenario di evento*</i> | <i>Effetti e danni**</i> |
| Nessuna allerta | Assenza di fenomeni significativi prevedibili | Assenza di valanghe significative nelle aree antropizzate. Sono al più possibili singoli eventi valanghivi di magnitudo ridotta difficilmente prevedibili. | Eventuali danni puntuali limitati a contesti particolarmente vulnerabili. |
| Gialla | Ordinaria | Le valanghe attese nelle aree antropizzate possono interessare in modo localizzato siti abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi frequenti, di media magnitudo e normalmente noti alla comunità locale | Occasionale pericolo per l'incolumità delle persone. I beni colpiti possono subire danni di modesta entità con effetti quali: - interruzione temporanea della viabilità; - sospensione temporanea di servizi. Danni più rilevanti sono possibili localmente nei contesti più vulnerabili. |

| | | | |
|---|-----------------|--|--|
| Arancione | Moderata | Le valanghe attese possono interessare diffusamente le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo media o elevata. | Pericolo per l'incolumità delle persone. I beni colpiti possono subire danni di moderata entità con effetti quali: - danneggiamento di edifici; - isolamento temporaneo di aree circoscritte; - interruzione della viabilità; - limitazioni temporanee di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; - sospensione di servizi. Danni più rilevanti sono possibili nei contesti più vulnerabili |
| Rossa | Elevata | Le valanghe attese possono interessare in modo esteso le aree antropizzate, anche in siti non abitualmente esposti al pericolo valanghe. Si tratta per lo più di eventi di magnitudo elevata o molto elevata, che possono anche superare le massime dimensioni storiche. | Grave pericolo per l'incolumità delle persone. Possibili danni ingenti per i beni colpiti con effetti quali: - grave danneggiamento o distruzione di edifici; - isolamento di aree anche relativamente vaste; - interruzione prolungata della viabilità; - limitazioni prolungate di fruibilità in aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363; - sospensione prolungata di servizi; - difficoltà per attività di soccorso e approvvigionamento. |
| <p><i>* Gli scenari di evento descritti nella presente tabella si riferiscono alle possibili situazioni di rischio valanghivo nelle aree antropizzate; le valanghe in esse attese sono quelle prevedibili in base alle condizioni nivologiche del territorio. Per la valutazione del pericolo valanghe al di fuori di questi contesti (tipicamente per escursioni in ambiti montani) è necessario riferirsi al bollettino neve e valanghe (BNV).</i></p> <p><i>** Le valanghe, anche di magnitudo ridotta, possono influire pesantemente sull'incolumità delle persone, fino a provocarne la morte; la sola circostanza di un evento valanghivo è quindi potenzialmente letale per chi ne viene travolto, indipendentemente dalla magnitudo della valanga stessa.</i></p> | | | |

MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento definisce le azioni **minime** che il sistema di coordinamento comunale/intercomunale, chiamato a gestire l'evento, deve attuare sulla base delle fasi operative attivate a seguito dell'emanazione dei diversi livelli di allerta.

Tali procedure si riferiscono a situazioni emergenziali derivanti da valanghe che possano causare danni gravi, anche relativamente estesi, in “*aree antropizzate*”, dove per area antropizzata si intende “*l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento), le altre infrastrutture di trasporto pubblico (es. ferrovie e linee funiviarie), le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria, singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e aree sciabili (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali)*”.

In particolare, per le aree sciabili si intendono le *aree sciabili gestite* ovvero “*l'insieme delle infrastrutture, impianti, piste (compresi gli itinerari di collegamento non classificati come piste), con le relative pertinenze e le altre zone specializzate che nell'insieme consentono di offrire agli utenti un servizio complesso finalizzato all'esercizio delle attività sportivo/ricreative invernali su territorio innevato*”. A tal riguardo, inoltre, è necessario precisare che la responsabilità sulla normale vigilanza, per la prevenzione di potenziali danni da valanga a persone e cose, e sugli interventi di natura gestionale, volti alla salvaguardia dalle valanghe delle aree sciabili gestite, è attribuita, agli esercenti d'impianti e dei percorsi gestiti. Il gestore o esercente ha l'obbligo di predisporre un piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe sul proprio comprensorio, non ricadendo responsabilità alcuna in capo al comune durante l'attività ordinaria.

In caso di emergenza, il gestore ha l'obbligo di allertare le pattuglie dedicate al soccorso (Guardia di Finanza, Carabinieri forestali, Polizia Locale...) che operano in convenzione all'interno del bacino sciistico coordinate dalla Prefettura territorialmente competente. Contestualmente il Gestore avvisa il Sindaco, il servizio del 118, la Sala Operativa Regionale

Spettano invece al comune, coadiuvato dalla Commissione locale valanghe o da analogo soggetto tecnico consultivo, gli interventi urgenti per le fattispecie di pericolo immediato per l'incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe.

Resta inteso che nel caso in cui ci si muova in “*territorio aperto*”, dove per territorio aperto si intende “*tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate*” ed alle aree sciabili gestite, non soggette, quindi, ai compiti di vigilanza e gestione, né alle azioni di prevenzione propri della Commissione locale valanghe o di analogo soggetto tecnico consultivo del comune, la

responsabilità di ciò che accade è in capo all'utente, che *percorre pertanto tali territori a suo esclusivo rischio e pericolo*.

Come già indicato e come stabilito dall'art. 17 della L.R. n. 47 del 18.06.1992, nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, il Sindaco si avvale del parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.

| | FASI OPERATIVE | AZIONI |
|--|-----------------------|--|
| Sistema di coordinamento comunale/intercomunale | ATTENZIONE | <ul style="list-style-type: none"> - avvio del flusso delle comunicazioni con la Provincia/Prefettura e la Regione/Provincia autonoma; - verifica della reperibilità degli operatori; - valutazione dell'attivazione, anche parziale del COC/COI; - verifica delle procedure e delle risorse disponibili; - valutazione dell'attivazione del presidio territoriale comunale; - attivazione della Commissione Locale Valanghe o di un analogo soggetto tecnico consultivo; - informazione alla popolazione. |
| | PREALLARME | <ul style="list-style-type: none"> - attivazione del COC/COI; - attivazione del presidio territoriale comunale; - attività di presidio e consultiva della Commissione Locale Valanghe o di un analogo soggetto tecnico consultivo; - predisposizione delle interruzioni stradali; - verifica della funzionalità delle aree di emergenza; - valutazione dell'evacuazione della popolazione dalle aree perimetrate esposte a pericolo valanghe, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; - informazione alla popolazione. |
| | ALLARME | <ul style="list-style-type: none"> - attivazione delle procedure di evacuazione della popolazione dalle aree perimetrate esposte a pericolo valanghe; - soccorso e assistenza alla popolazione; - informazione alla popolazione. |